ISTITUZIONE DI UN ENTE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

Art. 12

Attribuzioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione:

a) predispone il bilancio preventivo entro il mese di novembre dell'anno precedente ed il bilancio consuntivo entro il mese di giugno dell'anno successivo;

b) delibera sul regolamento organico;

c) nomina il direttore dell'ente;

d) delibera sull'ordinamento amministrativo-contabile dell'ente;

e) delibera gli impieghi del patrimonio di cui al successivo articolo 34;

f) delibera su tutte le questioni che sono sottoposte al suo esame dal presidente e che non siano di competenza dell'assemblea dei delegati;

g) esercita le altre attribuzioni ad esso demandate da leggi e regolamenti. Il presidente del consiglio di amministrazione riferisce, in apertura di ogni riunione dell'assemblea dei delegati, sull'attivita' svolta dal consiglio medesimo.

Versione in vigore dal 7 gennaio 1972, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di un Ente di previdenza ed assistenza a favore dei consulenti del lavoro
Estremi	Legge 23 novembre 1971, n. 1100
Titolo	I — Istituzione, iscritti, scopo e ordinamento
Capo	II — Ordinamento
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-un-ente-di-previdenza-ed-assistenza-a-favore-dei/art-12-attribuzioni-del-consiglio-di-amministrazione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it